

	Ministero della Giustizia	
	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria	
	Provveditorato regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto	
	Adige	
	Lotto _____ CIG _____	
	Schema di contratto	
	Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023,	
	lett. e), sottosoglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.	
	36/2023, lett. d), per l'affidamento del "servizio di ristorazione collettiva"	
	a ridotto impatto ambientale - ai sensi degli art. 57, comma 2, e 130	
	del D.lgs. 36/2023, integrando i criteri di sostenibilità ambientale con	
	l'applicazione dei CAM (D.M. n. 65 del 10 marzo 2020) - nella mensa obbligatoria	
	di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria dell'Istituto	
	Penitenziario di Trento.	
	L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella sede del	
	Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di	
	_____, Via/Piazza _____, n. _____, avanti a me	
	_____ Ufficiale rogante, delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, sono	
	presenti:	
	- il dott. _____, nato a _____ il _____, dirigente penitenziario, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede	
	dell'Amministrazione predetta; - il _____, nato a _____	

	il _____, nella sua qualità di _____	
	dell'impresa _____ con sede in _____ come risulta	
	dal _____, documento che rimane deposita-	
	to presso l'Amministrazione appaltante (di seguito Impresa);	
	È stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti acquisiti, che il	
	_____ ha piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente	
	la suindicata Impresa.	
	Essi comparenti, della cui identità personale sono certa, dopo aver rinun-	
	ciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e	
	premesso che	
	a) con provvedimento n. _____ del _____,	
	l'Amministrazione contraente ha indetto una gara aperta in ambito comunita-	
	rio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71, 108, comma 2, e	
	130 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito Codice) per l'affidamento del	
	servizio in intestazione;	
	b) in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione del	
	Bando di gara _____;	
	c) il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui	
	alla precedente lettera a), avendo conseguito il miglior rapporto qua-	
	lità/prezzo, con il ribasso del _____ %), come da provvedimento di aggiudi-	
	cazione n. del _____ dell'Amministrazione contraente;	
	d) l'impresa ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività	
	di _____;	
	oppure,	
	e) l'impresa ha dichiarato di non volere ricorrere al subappalto;	

	f) che l'Amministrazione con nota n. _____ del _____	
	ha avviato la procedura per la stipula del contratto richiedendo all'impresa	
	di presentare i documenti necessari;	
	g) che l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della	
	sti-pula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente	
	atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	h) che l'Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto dal decreto	
	legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di certificazione antimafia	
	ha avanzato apposita richiesta - prot. n. _____ per il rila-	
	scio dell'"informazione antimafia" per il tramite della Banca Dati Nazio-	
	nale Antimafia di cui all'art. 96 del medesimo decreto e che non essendo in-	
	tervenuto riscontro nei termini di cui all'articolo 92 del citato decreto, è	
	possibile procedere alla stipula del presente contratto;	
	ovvero,	
	i) che essendo intervenuto riscontro negativo, come si rileva dall'informa-	
	zione antimafia liberatoria prot. n. _____, dalla competente Prefet-	
	tura per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, (art. 92, comma	
	1);	
	j) che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti di-	
	chiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elet-	
	tronica certificata:- Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Peniten-	
	ziaria di _____ C.F. n. _____ (indirizzo)	
	_____ PEC _____ ;	
	- _____ : C.F. n. _____ (indi-	
	rizzo) _____ PEC _____ .	

	tutto ciò premesso	
	i componenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la	
	precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto,	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni	
	Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:	
	Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni;	
	Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii;	
	D.M. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 - Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione (all'interno del presente atto DEC);	
	Articolo 2 - Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile	
	Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto:	
	- Patto di integrità;	
	- Capitolato tecnico e relativi allegati;	
	- Disciplinare di gara (non materialmente allegato);	
	L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:	
	a) dalle clausole del presente documento, dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;	

	b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi	
	comprese le norme UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente	
	alla data del Contratto, ovvero, che, pur non essendo state ancora rese ob-	
	bligatorie, siano state già concordate alla data anzidetta;	
	c) dalle Specifiche tecniche poste a base della gara di appalto, di cui il	
	Fornitore ha preso piena ed esauriente conoscenza;	
	d) dal Codice dei contratti;	
	e) dal Codice civile;	
	f) dal DM 49/2018;	
	g) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;	
	h) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per	
	l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;	
	i) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	j) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.	
	Articolo 3 - Oggetto del Contratto	
	Il dott. _____ nell'accennata qualità di rappresentate	
	dell'Amministrazione, conferisce al _____, che accetta in nome e	
	per conto dell'impresa _____ da Lui rappresentata,	
	l'appalto per il servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto am-	
	bientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia	
	penitenziaria nelle sedi degli Istituti Penitenziari di _____, della	
	circoscrizione territoriale del Provveditorato Regionale	
	dell'Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto.	
	Il Servizio consiste nella preparazione e confezionamento, mediante acquisto	
	di derrate alimentari da parte del Fornitore, dei pasti presso le Cucine	

	dell'Amministrazione, nonché nella distribuzione dei pasti in modalità self-	
	service, così come meglio indicato e descritto nei paragrafi 2 "Articolazio-	
	ne e condizioni del Servizio a carico del Fornitore" e 2.1 "Disposizioni re-	
	lative al sistema di distribuzione" del Capitolato.	
	Per ciascuna Sede sono previsti: pranzi e cene; eventuali cestini sostituti-	
	vi del pasto; integrazioni o particolari preparazioni gastronomiche (del ti-	
	po antipasto e/o dessert, oppure altro) per i pasti (pranzi e cene) in occa-	
	sione delle seguenti specifiche ricorrenze: Capodanno, Epifania, Pasqua, Ce-	
	lebrazione della Liberazione d'Italia del 25 aprile, Celebrazione della fe-	
	sta dei Lavoratori del 1° maggio, Celebrazione della fondazione della Repub-	
	blica Italiana del 2 giugno, festività del ferragosto, ricorrenza del Santo	
	Patrono del Corpo di Polizia Penitenziaria del 30 giugno e Natale. Il forni-	
	tore è tenuto ad attenersi alle specifiche tecniche relative alla struttura	
	alla composizione dei pasti ed alle relative opzioni/integrazioni di cui	
	all'allegato 2 del capitolato tecnico.	
	Il prezzo corrisposto per ciascun pasto (pranzo o cena) e per ciascun cesti-	
	no sostitutivo del pasto (il cui prezzo è il medesimo), comprende anche le	
	integrazioni o particolari preparazioni gastronomiche per le particolari ri-	
	correnze di cui sopra.	
	Le Sedi delle Scuole di Formazione o Istituti di Istruzione	
	dell'Amministrazione ed eventualmente gli Istituti penitenziari, ricorrendo-	
	ne i presupposti regolamentati dall'Amministrazione, potranno richiedere,	
	anche in corso di contratto, le prime colazioni per alcuni degli utenti del	
	servizio.	

	Sono previsti, altresì, su richiesta dell'Amministrazione contraente e con	
	riconoscimento di predeterminato supplemento di prezzo, eventuali pasti pre-	
	parati con integrazioni (aumenti) delle grammature standard per fabbisogni	
	energetici superiori (ai sensi del paragrafo. 8.2.2 del capitolato tecnico).	
	Articolo 4 - Corrispettivo del servizio	
	Il corrispettivo del servizio di ristorazione nelle mense obbligatorie di	
	servizio per il personale della Polizia penitenziaria che l'Amministrazione	
	contraente corrisponderà al Fornitore, sarà calcolato applicando a ciascun	
	pasto effettivamente consumato (pranzo o cena) il prezzo unitario di aggu-	
	dicazione pari ad € __, __ (___/___), oltre Iva, nonché € 1,25, oltre Iva,	
	per ciascuna prima colazione effettivamente consumata.	
	Nel prezzo del pasto s'intendono interamente compensati dall'Amministra-	
	zione Contraente al Fornitore tutti i servizi, le prestazioni del personale,	
	le spese ed ogni altro onere inerente e conseguente ai servizi di cui trat-	
	tasi.	
	Nei casi in cui si verificchino eventuali non programmate massive e volonta-	
	rie astensioni da parte degli aventi diritto alla M.O.S. in una misura pari	
	o superiore al 60% (sessanta%) del numero complessivo degli aventi diritto	
	comunicati all'appaltatore dalla direzione della Sede per la giornata di ri-	
	ferimento e, al contempo, non sia stata comunicata una rettifica di tale nu-	
	mero con le modalità e con la tempistica prevista nell'Atto di Regolamenta-	
	zione del Servizio, all'Impresa appaltatrice, oltre che dei pasti effettiva-	
	mente consumati, verrà riconosciuto il pagamento del 50% (cinquanta%) del	
	numero dei pasti comunicati e non consumati dagli aventi diritto, sulla base	

	del prezzo aggiudicato detratto l'utile di impresa dichiarato in sede di offerta.	
	Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato, direttamente	
	dall'Amministrazione Contraente, su presentazione di regolari fatture elettroniche mensili, intestate alla stessa, con riferimento ai pasti somministrati per ciascuna delle Sedi del Lotto oggetto di gara e del contratto. Le	
	fatture saranno pagate entro 30 giorni (trenta) dal ricevimento delle stesse, nei termini di cui agli articoli 4	
	del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e all'art. 8, comma 4-bis del D.lgs. 30	
	giugno 2011, n. 123.	
	L'Amministrazione Contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di	
	eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penali decretate, mediante incameramento della garanzia definitiva o a mezzo	
	ritenuta da operarsi all'atto dei primi pagamenti utili delle fatture di cui	
	sopra.	
	Per gli eventuali utenti esterni autorizzati, il prezzo che sarà corrisposto	
	all'Appaltatore per i pasti da essi effettivamente consumati sarà lo stesso	
	di quello di aggiudicazione del Servizio, mentre l'Amministrazione contraente potrà stabilire a carico di detti utenti esterni un differente prezzo secondo le modalità stabilite nell'Atto di Regolamentazione del Servizio.	
	Articolo 5 - Durata del servizio	
	Il contratto per la gestione del Servizio di Ristorazione nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla comunicazione di avvio	
	dell'esecuzione, con decorrenza dal giorno successivo alla ricezione della	

	Posta Elettronica Certi-ficata (d'ora in avanti anche Pec), con la quale il	
	Responsabile Unico del Pro-getto (d'ora in avanti anche Rup) o il Direttore	
	dell'Esecuzione del Contratto (d'ora in avanti anche Dec) dispone l'avvio	
	dell'esecuzione.	
	L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata	
	del contratto. Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, ricorrendone i	
	presupposti di cui al paragrafo 11.5 del Capitolato tecnico, è prevista la	
	possibilità di un rinnovo per un (1) solo ulteriore anno quale ripetizione	
	di servizi analoghi.	
	Al fine di cui al comma precedente, almeno tre mesi prima della scadenza	
	contrattuale, il Fornitore provvederà a sottoporre al RUP e all'Amministra-	
	zione contraente, per il tramite del Direttore Operativo dell'esecuzione	
	presso ogni singola Sede, un progetto contenente una dettagliata descrizione	
	delle azioni migliorative ritenute efficaci da attuare nell'anno successivo	
	alla data di scadenza del contratto in corso, tenuto conto delle analisi	
	condotte sulla soddisfazione del cliente. Costituirà, altresì, elemento va-	
	lutativo da parte del RUP la relazione del Direttore Operativo	
	dell'esecuzione di ogni Sede circa la reale e continua azione di migliora-	
	mento del servizio adottato dal fornitore sulla base dei periodici monito-	
	raggi, nonché sull'intero andamento del servi-zio reso in costanza di con-	
	tratto, tenuto conto, in particolare, del rispetto dei criteri ambientali	
	minimi e dell'avvenuto rilascio dei certificati semestrali di conformità	
	(art. 116 del Codice).	
	Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Contraente di prorogare, ai sen-	
	si dell'art. 120, comma 11, del Codice, la scadenza del contratto - contrat-	

	to dell'appalto iniziale o contratto di ripetizione nel caso di rinnovo -	
	per il tempo strettamente necessario all'effettivo subentro nel Servizio di	
	altro appaltatore opportunamente selezionato secondo normativa e, comunque,	
	per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In tale caso è necessario un	
	preavviso da comunicarsi al Fornitore almeno 20 gg. prima della scadenza del	
	contratto medesimo ed il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni	
	agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in esecuzione.	
	Articolo 6 - Attivazione e conclusione del servizio	
	Immediatamente dopo la sottoscrizione del presente contratto l'Amministrazione	
	Contraente ed il Fornitore redigeranno e sottoscriveranno, di comune	
	accordo, l'Atto di Regolamentazione del Servizio, di cui all'allegato 7 del	
	Capitolato, con cui saranno formalizzate le modalità meramente operative di	
	gestione del Servizio di ristorazione.	
	Con l'inizio dell'esecuzione del servizio, presso ogni Sede destinataria	
	dello stesso ricompresa nel Lotto di gara verrà formalizzato in contraddittorio	
	con il Fornitore aggiudicatario un Verbale di presa in consegna delle	
	Strutture (lo-cali e tutti i beni mobili ivi disponibili) date in uso al medesimo	
	Fornitore - anche con funzione di inventario con relativi contestuali	
	valori dei beni.	
	A partire dalla data di sottoscrizione di detto Verbale, il Fornitore assume	
	tutti i rischi per danneggiamenti, perdite e/o sottrazioni dei beni consegnati,	
	essendo costituito custode degli stessi.	
	Fermo restando che l'Impresa appaltatrice potrà installare presso i locali	
	propri aggiuntivi macchinari e proprie attrezzature, utensili e arredi ulteriori,	
	ad integrazione di quelli già esistenti e ricevuti in consegna, nel	

	caso in cui durante l'esecuzione del contratto sia sostituita o data in uso	
	al Fornitore ulteriore attrezzatura, si procederà, presso ogni sede interes-	
	sata, all'aggiorna-mento dell'Inventario e alla sottoscrizione di un nuovo	
	Verbale di presa in consegna relativo ai soli beni oggetto della consegna.	
	In qualunque momento, su richiesta della Direzione della singola Sede, le	
	parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conserva-	
	zione di quanto consegnato come da verbalizzazione di cui innanzi, con l'in-	
	tesa che	
	alle eventuali mancanze, rispetto alla dotazione iniziale, l'Impresa appal-	
	tatrice sopprimerà alla necessaria sostituzione di quanto mancante entro i	
	successivi 20 giorni dal riscontro, pena l'addebito della spesa relativa al	
	reintegro dei beni. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte	
	dell'Impresa appaltatrice, la Direzione della Sede, previa comunicazione al-	
	la stessa Impresa e al Direttore dell'esecuzione, provvederà in autonomia al	
	reintegro del materiale, comunicando successivamente al DEC l'importo della	
	relativa spesa da recuperare nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.	
	Verranno messi a disposizione dell'Impresa aggiudicataria i locali della cu-	
	cina esistente come arredata e attrezzata, i locali mensa, magazzino, servi-	
	zi ed altri spazi comuni destinati al Servizio complessivamente inteso, com-	
	presi quelli riservati al personale adibito al servizio. Eventuali addizioni	
	e/o miglio-rie apportate ai locali ed impiantistica strutturale connessa re-	
	steranno, al termine del contratto, acquisite gratuitamente	
	dall'Amministrazione Contraente, salvo il diritto dell'Amministrazione mede-	
	sima di chiedere la remissione in pristino in caso di addizioni e migliorie	
	non autorizzate.	

	Alla cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di Ristorazione nelle	
	mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria,	
	il Fornitore dovrà riconsegnare all'Amministrazione Contraente le Strutture	
	(locali e tutti i beni mobili in essi esistenti e funzionali al Servizio)	
	consegnate in comodato d'uso gratuito con il contratto per l'affidamento del	
	Servizio, in numero, specie e qualità uguali a quelli risultanti	
	dall'Inventario (e dai successivi aggiornamenti dello stesso) e dal/i Verba-	
	le/i di presa in consegna.	
	I beni devono essere riconsegnati all'Amministrazione Contraente in perfetto	
	stato di pulizia, di funzionamento, di manutenzione e in buono stato di con-	
	servazione, tenuto conto della normale usura dovuta all'ordinario utilizzo	
	durante la gestione del Servizio. A tal fine sarà effettuata, in contraddit-	
	torio tra le Parti, una verifica, all'esito della quale sarà redatto un Ver-	
	bale di Riconsegna nel quale nel quale si darà atto della constatazione del-	
	le condizioni di quanto oggetto di restituzione e ad esso sarà allegato	
	l'elenco dei beni da riconsegnare, contenente l'elenco dei beni oggetto di	
	restituzione.	
	Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, l'Amministrazione Contraente	
	constatasse danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte del For-	
	nitore, ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manuten-	
	zione previsti, o ancora, eventuali mancanze di quanto oggetto del/i Verba-	
	le/i di Consegna e dell'Inventario, il Fornitore dovrà provvedere a propria	
	cura e a proprie spese agli interventi necessari per riparare i danni e/o	
	reintegrare quanto mancante. In caso di inadempimento da parte del Fornitore	
	a tale obbligo, l'Amministrazione Contraente potrà direttamente addebitare i	

	relativi costi al Fornitore, maggiorati di una penale pari al 30% dei costi	
	stessi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.	
	Art. 7 - Sospensione e cessazione del servizio	
	Al verificarsi di una sospensione parziale del servizio a causa delle se-	
	guenti ipotesi:	
	a) sciopero del personale dipendente dell'appaltatore e nei casi di forza	
	maggiore	
	b) particolari accadimenti, attività ed esigenze (guasti, interventi di ma-	
	nu-tenzione o simili) delle Strutture presso una o più Sedi che non permet-	
	tano la regolare esecuzione del Servizio, il fornitore dovrà garantire, a	
	seconda dei giorni di durata della sospensione e di una delle evenienze in-	
	dicate ai punti a) e b), la somministrazione di cestini o pasti freddi "al-	
	ternativi" o di pasti caldi "alternativi" di uguale valore economico e nu-	
	tritativo, secondo le modalità organizzative concordate con il Direttore ope-	
	rativo dell'esecuzione della singola Sede dove viene eseguito il Servizio di	
	ristorazione e come meglio specificato al paragrafo 12 lett. a) e b) del Ca-	
	pitolato Tecnico.	
	Per le Sedi più "piccole" - intendendosi per tali le Sedi ove, ogni giorno,	
	complessivamente tra pasti e cene, vi siano mediamente fino a 30 (trenta)	
	unità di personale aventi diritto al Servizio di ristorazione -, il Fornito-	
	re, a seconda dei giorni di sospensione del servizio riferiti a ciascuna	
	delle eventualità sum-men-zionate a) o b) e come da indicazioni di dettaglio	
	del paragrafo 12 del Capitolato Tecnico potrà erogare, in sostituzione dei	
	pasti caldi o freddi "al-ternativi", previo consenso dell'Amministrazione	
	Contraente, un buono sostitutivo del pasto del valore nominale pari a quello	

	vigente al momento della sospensione per i dipendenti dell'Amministrazione	
	stessa. In tali ipotesi, al Fornitore sarà corrisposto, per ogni buono so-	
	stitutivo erogato, un importo pari a quello di aggiudicazione.	
	In ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 12 del Capitolato tecnico,	
	per periodi di sospensione superiori a 10 (dieci) giorni e nel caso in cui	
	le evenienze di cui al punto b) siano tali da non consentire neppure la som-	
	ministra-zione o consumazione di pasti caldi "alternativi" (ad es. per indi-	
	sponibilità di altri locali idonei alla somministrazione e alla consumazio-	
	ne), il Servizio mensa presso la singola Sede interessata verrà del tutto	
	cessato per il periodo strettamente necessario.	
	In caso di chiusura o trasformazione di una o più Sedi per esigenze organiz-	
	zative dell'Amministrazione Contraente, ovvero in presenza di sopravvenute	
	disposizioni che disciplinino diversamente dall'attualità la Mensa Obbliga-	
	torio di Servizio presso alcune Sedi, il Fornitore sarà tenuto a proseguire	
	il Servizio presso le rimanenti altre Sedi di competenza	
	dell'Amministrazione contraente e non avrà diritto ad alcun indennizzo di	
	sorta. In ogni caso, è fatto salvo il diritto del Fornitore di risolvere an-	
	ticipatamente il Contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice dei	
	contratti, qualora la riduzione del Ser-vizio richiesta sia superiore al	
	quinto dell'importo complessivo del Contratto.	
	Articolo 8 - Descrizione del servizio	
	Il servizio si compone delle seguenti tipologie di pasto:	
	- Prima Colazione (presso le Scuole di formazione o gli Istituti di istru-	
	zione o gli Istituti penitenziari, ricorrendone i presupposti regolamentati	
	dall'Amministrazione);	

	- Pranzo;	
	- Cena.	
	La composizione di detti pasti e cioè il numero e la tipologia delle portate	
	è fornita in indicazione nell'Allegato 2 "Specifiche tecniche relative alla	
	struttura e alla composizione dei pasti", del Capitolato tecnico, il quale	
	dettaglia inoltre le differenti strutture dei menù tipo disponibili.	
	Sono altresì previsti come da Capitolato tecnico:	
	a. cestini sostitutivi del pasto;	
	b. integrazioni del menù (cd. pasti da ricorrenza) in occasione delle parti-	
	co-lari ricorrenze festive innanzi elencate al par. 1.2 del capitolato tec-	
	nico;	
	c. alternative ai pasti base.	
	Il Servizio oggetto del presente appalto consiste nell'espletamento delle	
	seguenti attività:	
	a) Acquisto e Stoccaggio delle derrate nel rispetto delle caratteristiche	
	richieste e dei menù definiti nell'Offerta Tecnica.	
	b) Preparazione e/o Cottura delle derrate, nel rispetto delle grammature	
	previste e dei menù definiti nell'Atto di Regolamentazione del Servizio;	
	c) Preparazione e Confezionamento dei pasti;	
	d) Confezionamento del pane in pezzi singoli, nel rispetto delle norme igie-	
	nico sanitarie vigenti;	
	e) Trasporto dei contenitori dalla cucina al locale di consumo (mensa). Il	
	Fornitore dovrà garantire che tra il momento della preparazione dei pa-sti	
	presso la cucina e il momento della distribuzione non intercorrano più di	
	quindici minuti;	

	f) Distribuzione dei pasti, a cura del Fornitore, in modalità self-service;	
	g) Sgombero, pulizia, lavaggio e disinfezione delle Strutture prese in consegna e dei macchinari, delle attrezzature, delle stoviglie comunque utilizzate per il servizio;	
	h) Obbligo di custodia e di Manutenzione ordinaria delle Strutture, con conseguente responsabilità in caso di danneggiamento, perdita e/o sottrazione delle stesse;	
	i) Manutenzione di cui all'articolo 11;	
	j) Obbligo di reintegrare le Attrezzature, prese in consegna con apposito verbale, in ogni ipotesi in cui le stesse dovessero risultare, sia nel corso dell'espletamento del servizio, sia al termine della durata dello stesso, inferiori rispetto a quelle consegnate dalla Sede di esecuzione del servizio al Fornitore, eccezione fatta per i casi di usura dovuta all'ordinario impiego, puntualmente rappresentati alla Direzione della Sede e dalla stessa verificati;	
	k) Disinfezione, Disinfestazione e derattizzazione dei locali e delle relative pertinenze, presi in consegna e/o comunque utilizzati per il servizio;	
	l) Raccolta dei rifiuti derivanti dall'espletamento del Servizio e convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta più vicini, nel rispetto delle modalità di raccolta individuate dalle Amministrazioni Locali competenti;	
	m) Spese per eventuali analisi di laboratorio dei campioni di vivande prelevati lungo la linea di distribuzione, disposte dall'Amministrazione Contraente;	

	n) Fornitura del tovagliato monouso necessario per la consumazione dei pasti	
	di cui al paragrafo 1.3 del Capitolato tecnico;	
	o) Fornitura delle Stoviglie necessarie per la consumazione dei pasti previ-	
	sti dai menù giornalieri di cui al paragrafo 1.3 del Capitolato tecnico	
	Sono a carico del fornitore tutti gli oneri economici non esplicitamente	
	esclusi nel Capitolato e nei relativi allegati.	
	La ditta appaltatrice, oltre a quanto innanzi elencato, è tenuta, infatti, a	
	rifornire la cucina presso ogni Istituto ove sia attivato il servizio mensa	
	di tutto il materiale d'uso a perdere necessario alla preparazione del pasto	
	e alla sua cottura.	
	La fornitura del Servizio mediante distribuzione dei pasti in modalità self-	
	service avviene secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 del capitolato tec-	
	nico.	
	Articolo 9 - Modalità di esecuzione del servizio	
	Il Fornitore si obbliga ad eseguire il Servizio di Ristorazione a perfetta	
	regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le	
	modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico,	
	nell'offerta tecnica dallo stesso presentata in sede di gara di appalto,	
	nonché nell'Atto di Regolamentazione del Servizio.	
	Il Fornitore assume a suo totale carico i seguenti obblighi:	
	a) l'obbligo di osservare tutte le norme in materia di tutela della salute e	
	per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, nonché la conseguente re-	
	sponsabilità di predisporre ogni cautela e rimedio necessari a garantire,	
	nel corso dell'esecuzione del servizio, l'incolumità di tutto il proprio	
	per-sonale e degli utenti del Servizio;	

	b) ogni responsabilità per danni, senza riserve od eccezioni che, in rela-	
	zione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero	
	all'Amministrazione contraente, agli utenti, a terzi, cose o persone, fatta	
	eccezione dei danni derivanti da cause esterne non dovute alla gestione del	
	Servizio.	
	c) ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al	
	proprio personale utilizzato durante l'esecuzione del servizio, convenen-	
	dosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già com-	
	preso e valutato con la presentazione dell'offerta;	
	d) l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme, derivanti dalle	
	vi-genti disposizioni o da quelle che interverranno nel periodo di vigenza	
	del contratto, in materia di ristorazione collettiva e per quanto applicabi-	
	li, con particolare riferimento alle norme in materia di igiene e sanità,	
	non-ché a quanto previsto al punto "D" Criteri ambientali per l'affidamento	
	del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme,	
	dell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del	
	Territorio e del Mare 10 marzo 2020, con cui sono stati adottati i criteri	
	ambientali minimi (C.A.M.) per il servizio di ristorazione collettiva e for-	
	nitura di derrate alimentari e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04	
	aprile 2020 n. 90;	
	e) l'obbligo di osservare tutte le norme in materia retributiva, contributi-	
	va e previdenziale concernenti il rapporto di lavoro del proprio personale.	
	E' obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa a co-	
	pertura di tutti i rischi da responsabilità civile nei confronti dell'Ammi-	
	nistrazione con-traente e dei terzi - RCT-, con esclusivo riferimento al	

	servizio mensa in questione, nonché di essere in possesso di una Polizza as-	
	sicurativa per i propri dipendenti a copertura di ogni rischio di danni ad	
	opere e impianti ed avente durata non inferiore a quella dell'appalto.	
	Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la	
	copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto	
	con con-seguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'ob-	
	bligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	Articolo 10 - Personale impiegato nel servizio, variazioni e rapporto di la-	
	voro	
	Il Fornitore si impegna ad espletare il Servizio avvalendosi di personale	
	specializzato, numericamente adeguato, avente adeguata qualificazione, se-	
	condo quanto previsto al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico.	
	L'elenco del personale del Fornitore che sarà impiegato nell'espletamento	
	del servizio (qualifiche, mansioni, livello e monte ore) dovrà essere indi-	
	cato dal Fornitore medesimo nell'Atto di Regolamentazione del Servizio ed	
	aggiornato in caso di variazioni successive, secondo quanto previsto nei pa-	
	ragrafi 7.3.e 7.4 del Capitolato Tecnico.	
	Il personale dovrà attenersi alle norme di comportamento fissate nel para-	
	grafo 7.4. del Capitolato Tecnico ed accedere alle sedi e agli uffici	
	dell'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le prescrizioni di si-	
	curezza e accesso in vigore per essi, fermo restando che sarà cura ed onere	
	del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.	
	Il Fornitore dovrà inoltre garantire lo svolgimento di un'attività di forma-	
	zione a tutto il personale che sarà impiegato nell'espletamento del Servi-	
	zio, secondo quanto previsto nel paragrafo 7.7. del Capitolato Tecnico.	

	Il Fornitore si impegna a garantire all'Amministrazione Contraente perso-	
	nale congruo per numero e adeguato nelle professionalità, rispetto all'af-	
	fluenza verificata e alle necessità del servizio, in conformità a quanto	
	previsto dalle modalità di svolgimento del servizio stesso nel Capitolato.	
	Il personale addetto al Servizio dovrà rimanere in numero costante per tutta	
	la durata contrattuale, salvo che si verifichino rilevanti mutamenti nel nu-	
	mero dei pasti.	
	Il Fornitore si impegna a garantire la continuità dei servizi, senza costi	
	aggiuntivi, assicurando le sostituzioni dei propri operatori assenti per fe-	
	rie, malattie, permessi o altro motivo, con personale preventivamente adde-	
	strato e di idonea professionalità.	
	Eventuali variazioni del personale, relativamente ai dati presentati	
	nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, devono essere prontamente comu-	
	nicate all'Amministrazione Contraente per l'approvazione formale e per	
	l'aggiornamento dell'Atto di Regolamentazione del Servizio.	
	Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli	
	professionali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, deve	
	essere dipendente del Fornitore e, quindi, indicato nel libro paga del For-	
	nitore medesimo. È altresì ammesso ai sensi di legge l'utilizzo di personale	
	così detto interinale.	
	L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupa-	
	ti nel servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e retri-	
	butive non inferiori ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alle ul-	
	teriori disposi-zioni in materia.	

	Su richiesta dell'Amministrazione Contraente il Fornitore deve esibire tutta	
	la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contribu-	
	tivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività ri-	
	chieste.	
	Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti	
	del subappaltatore, nell'ipotesi di subappalto, o della società esecutrice	
	del servi-zio, nell'ipotesi di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lette-	
	re b), c) e d), del Codice.	
	Pag. 22	
	L'Amministrazione contraente non ha alcuna responsabilità diretta o indiret-	
	ta in vertenze di lavoro di qualsiasi tipo instaurate dai lavoratori nei	
	confronti dell'Appaltatore, anche in occasione di attività inerenti ai ser-	
	vizi da esso svolti, restando totalmente estraneo al rapporto d'impiego co-	
	stituito tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente. L'Appaltatore	
	deve portare a conoscenza dei propri dipendenti circa l'estraneità della	
	Committente da ogni responsabilità in merito alla gestione del rapporto di	
	lavoro. In ogni caso, l'Appaltatore si impegna espressamente a mantenere in-	
	denne ed a sollevare l'Amministrazione appaltante da qualsiasi pretesa eco-	
	nomica e/o normativa avanzata dai propri lavoratori.	
	Articolo 11 - Manutenzioni di competenza del Fornitore	
	A far data dall'inizio del servizio sono a carico del Fornitore gli oneri di	
	manutenzione ordinaria delle Strutture dell'Amministrazione prese in conse-	
	gna (oggetto del Verbale di presa in consegna).	
	Relativamente a tali beni, il Fornitore dovrà effettuare tutti gli interven-	
	ti di manutenzione indicati nell'Allegato 1 del capitolato tecnico "Inter-	

	venti di manutenzioni ordinaria" e registrati su apposito registro, così co-	
	me riportato nell'appendice dell'Allegato 6 del capitolato tecnico "Monito-	
	raggio ispettivo e analitico".	
	Nel caso in cui le manutenzioni ordinarie non dovessero seguire il calenda-	
	rio previsto e/o non fossero eseguite come prescritto, l'Amministrazione	
	provvederà ad applicare le penali previste. Qualora il Fornitore non provve-	
	da alle manutenzioni in questione, l'Amministrazione Contraente esegue di-	
	retta-mente i mancati interventi, addebitando al Fornitore l'importo soste-	
	nuto aumentato del 30% a titolo di penale.	
	Saranno, altresì, a carico del Fornitore tutte le manutenzioni straordinarie	
	di macchinari ed attrezzature dell'Amministrazione prese in consegna, ad ec-	
	cezione dei casi in cui i difetti e/o i malfunzionamenti riscontrati non di-	
	pendano dalla mancanza di manutenzione ordinaria e non siano riparabili, ov-	
	vero, il costo delle riparazioni sia superiore ai 2/3 del prezzo di acquisto	
	di una nuova macchina o attrezzatura delle medesime caratteristiche tecni-	
	che. In tali casi, previa immediata segnalazione del guasto o malfunziona-	
	mento alla Sede interessata, gli interventi di riparazione e/o la sostitu-	
	zione dei beni saranno a carico dell'Amministrazione.	
	Qualora il Fornitore non provveda alle manutenzioni straordinarie di propria	
	competenza entro 7 (sette) giorni dal guasto, l'Amministrazione Contraente	
	esegue direttamente i mancati interventi, addebitando al Fornitore l'importo	
	sostenuto aumentato del 30% a titolo di penale.	
	Resta inteso che sono a carico del Fornitore tutte le manutenzioni ordinarie	
	e straordinarie delle attrezzature, dei macchinari e delle apparecchiature	
	di proprietà dell'Impresa appaltatrice medesima.	

	Il Fornitore deve attivare un Servizio di Pronto Intervento di Manuten-	
	zione, in grado di intervenire tempestivamente in caso di guasti ai macchi-	
	nari, alle attrezzature o agli arredi. Il nominativo del personale responsa-	
	bile di tale Servizio deve essere comunicato formalmente all'Amministrazione	
	Contraente entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di attivazione	
	del servizio. L'Amministrazione Contraente, anche per il tramite	
	dell'Autorità Dirigente della singola Sede, si riserva in ogni momento di	
	controllare l'effettivo stato delle Strutture affidate al Fornitore.	
	Articolo 12 - Norme igieniche e di sicurezza	
	Il Fornitore prima dell'inizio delle attività deve provvedere a redigere:	
	a) il Manuale di Autocontrollo HACCP in conformità al Reg. (CE) n. 852/04 e	
	successive modificazioni, in coerenza con la tipologia di servizio richie-	
	sta dall'Amministrazione Contraente;	
	b) la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute	
	durante il lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Il Servizio dovrà rispettare i principi di igiene e sicurezza del sistema	
	HACCP. La gestione del servizio deve, inoltre, essere condotta in ottempe-	
	ranza alle normative vigenti in materia. In ogni caso l'Impresa si obbliga	
	ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme	
	e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di ca-	
	rattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico sul	
	servizio di ristorazione collettiva e, in particolare, quelle di carattere	
	tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché quelle che do-	
	vessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.	

	Presso le Sedi dove viene erogato il servizio ristorazione, il Fornitore, a	
	partire dall'inizio del servizio stesso, deve mettere a disposizione	
	dell'Amministrazione oltre che del personale operante, le schede tecniche e	
	tossicologiche di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazio-	
	ne.	
	I relativi documenti devono essere tenuti presso le cucine delle Sedi e, se	
	richiesti, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione Con-	
	traente o del personale da questa incaricato.	
	Il Fornitore nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio deve scrupo-	
	losamente rispettare tutte le norme vigenti atte a garantire i livelli igie-	
	nici previsti dalle normative vigenti e nelle specifiche tecniche allegate	
	al Capitolato.	
	Il personale impiegato nelle cucine, addetto alla manipolazione e prepara-	
	zione dei pasti deve rispettare le norme vigenti in materia di igiene e si-	
	curezza, indossare gli indumenti e disporre dei dispositivi di protezione	
	individuale previsti dalla legge.	
	Il Fornitore deve predisporre, altresì, un Piano di Sorveglianza Sanitaria	
	specifico al fine di ottemperare alle norme previste vigenti in materia di	
	sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché garantire l'adequa-	
	mento ai Protocolli di Sicurezza emanati dalle Autorità competenti a causa	
	di eventuale emergenza epidemiologica.	
	Il Fornitore, al termine delle operazioni di preparazione, di confezionamen-	
	to, di distribuzione e consumo dei pasti, deve provvedere alla pulizia delle	
	Cucine, dei locali di consumo e delle relative pertinenze (anche aree	
	esterne), dei macchinari, degli impianti, degli arredi, delle attrezzature,	

	dei tegami, delle stoviglie, dell'utensileria, dei vassoi e di quanto altro	
	utilizzato per lo svolgimento del servizio di ristorazione.	
	Le attività di pulizia e di sanificazione devono essere eseguite conforme-	
	mente a quanto previsto nell'Allegato 5 "Specifiche tecniche delle operazio-	
	ni di pulizia ordinaria" del Capitolato tecnico.	
	Articolo 13 - Eccedenze alimentari	
	Per prevenire le eccedenze alimentari, il Fornitore deve programmare e ser-	
	vire menù flessibili in modo tale da poter utilizzare le derrate alimentari	
	prossime alla scadenza o il cibo non servito, consentire le mezze porzioni,	
	mettere a disposizione family-bag per gli utenti, garantire il giusto punto	
	di cottura ed un adeguato livello di qualità organolettica degli alimenti,	
	comunicare al di-rettore operativo il nominativo del referente della qualità	
	al quale segnalare eventuale criticità del servizio.	
	A seconda della tipologia di eccedenza alimentare e delle quantità,	
	l'aggiudicatario attua le misure di recupero più appropriate. A tale riguar-	
	do, entro sei mesi dalla decorrenza contrattuale, misurate le diverse tipo-	
	logie di eccedenze ed attuate ulteriori misure per prevenire gli sprechi, il	
	Fornitore deve condividere con l'Amministrazione appaltante un progetto as-	
	sicurando quanto previsto al paragrafo 10.1 del Capitolato.	
	I dati sulle eccedenze alimentari, le informazioni ed i dati rilevati con il	
	questionario, le soluzioni poste in atto per prevenirle e le informazioni	
	sulla destinazione di tali eccedenze vengono comunicate in un rapporto seme-	
	strale da inviare telematicamente al direttore dell'esecuzione del contrat-	
	to.	
	Articolo 14 - Subappalto - Divieto di cessione del contratto	

	< se il Fornitore si è riservato di affidare in subappalto, inserire i suc-	
	cessivi commi 1 e 2>	
	L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta l'esecu-	
	zione delle seguenti prestazioni: _____ alle imprese indicate	
	in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 12, del Codice.	
	1. Si rinvia al Capitolato Tecnico per le modalità e gli obblighi connessi	
	all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.	
	< ...ovvero, in alternativa, il Fornitore non si è riservato di affidare in	
	subappalto, inserire il successivo comma 1>	
	L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non in-	
	tende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle	
	prestazioni contrattuali.	
	A pena di nullità della cessione stessa è fatto divieto all'Impresa appalta-	
	trice di cedere il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120,	
	comma 1, lettera d).	
	Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente	
	con-tratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, e dall'allegato	
	II.4 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante	
	atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al-	
	la Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.	
	Articolo 15 - Rappresentanza del fornitore	
	In attuazione di quanto stabilito nel paragrafo 7.8 del Capitolato Tecnico,	
	il Fornitore con atto formale, che costituisce parte integrante del presente	
	con-tratto, ha nominato quale Responsabile Tecnico del Servizio, il sig.	
	[_____]	

	Il Responsabile Tecnico del Servizio sarà il referente nei confronti	
	dell'Amministrazione Contraente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare	
	ad ogni effetto il Fornitore, garantendo la massima collaborazione possibile	
	all'Autorità Dirigente di ogni Sede ricompresa nel Lotto di gara aggiudica-	
	to.	
	Il Responsabile Tecnico del Servizio sarà impegnato in modo continuativo e a	
	tempo pieno, nei giorni e negli orari di svolgimento del servizio, con ob-	
	bligo di reperibilità, per provvedere a garantire il buon andamento del Ser-	
	vizio, anche attraverso la verifica della qualità percepita dagli utenti e	
	la rispondenza del Servizio stesso alle prescrizioni di legge e del presente	
	Capitolato. In tal senso, dovrà presentare all'Autorità Dirigente della Sede	
	i risultati di detta verifica e le azioni correttive eventualmente apportate	
	o ancora da porre in essere.	
	In caso di assenza o impedimento del suddetto Direttore (ferie, malattie,	
	etc.), il fornitore provvederà a nominare entro 1 (uno) giorno lavorativo il	
	sostituto di pari professionalità, nel rispetto dei requisiti richiesti.	
	Il Responsabile Tecnico dovrà nominare tra le figure presenti in organico un	
	Referente, quale delegato locale, per ciascuna Sede ove viene eseguito il	
	Servizio di Ristorazione collettiva (Mensa Obbligatoria di Servizio). Anche	
	tale figura, per ciascuna Sede di esecuzione del Servizio, sarà indicata	
	nell'Atto di Regolamentazione.	
	Articolo 16 - Revisione prezzi	
	Qualora in corso di esecuzione, per effetto di particolari condizioni di na-	
	tura oggettiva, si verifichi una variazione nel valore dei fattori produttivi	
	che determini un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di con-	

	tratto in misura superiore al cinque per cento, l'appaltatore ha la facoltà	
	di richiedere una riconduzione ad equità con adeguamento compensativo	
	dell'importo del servizio ancora da eseguire.	
	Per il contratto dell'appalto iniziale, il prezzo risultante dalla procedura	
	di gara rimane fisso per il primo anno di fornitura del servizio, decorrente	
	dalla data di inizio del servizio stesso.	
	A decorrere dal primo giorno del secondo anno di erogazione del servizio si	
	procederà alla revisione periodica del prezzo su base annua, previa ri-	
	chiesta formale da parte del fornitore. Detta revisione, qualora la richie-	
	sta fosse presentata successivamente alla data di decorrenza del secondo an-	
	no di erogazione del servizio, opererà solo a decorrere dal primo giorno del	
	mese successivo alla predetta richiesta.	
	L'Amministrazione Contraente procederà, su richiesta o d'ufficio (nei casi	
	in cui si riterrà opportuno), sulla base di un'istruttoria condotta dal Re-	
	sponsabile Unico del Progetto avendo a riferimento, nel rispetto di quanto	
	previsto dal comma 3, dell'art. 60, del Codice, l'indice NIC (indice nazio-	
	nale dei prezzi al consumo per l'intera collettività) rilevato dall'ISTAT	
	nei dodici mesi precedenti. Il prezzo sarà, quindi, aggiornato nella misura	
	dell'ottanta per-cento della variazione dell'indice NIC, rilevata dal RUP in	
	sede di istruttoria.	
	Per l'eventuale contratto di ripetizione, si applicano gli stessi patti,	
	prezzi e condizioni del contratto in esecuzione.	
	Articolo 17 - Controlli di conformità	
	È facoltà dell'Amministrazione effettuare, mediante i propri incaricati,	
	controlli in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riter-	

	rà opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito alle	
	prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali.	
	L'Impresa appaltatrice dovrà garantire l'accesso agli incaricati dell'Ammi-	
	nistrazione in qualsiasi ora lavorativa ed in ogni zona della struttura di	
	ristorazione, per esercitare il controllo circa il corretto svolgimento del	
	servizio in ogni sua fase. I controlli avranno luogo nel rispetto delle di-	
	sposizioni di legge e delle loro successive modificazioni ed integrazioni.	
	Il semestre costituirà il periodo di riferimento ai fini del rilascio del	
	certificato di verifica di conformità conseguente a relativa attività di	
	controllo condotta da apposita commissione costituita ai sensi dell'art.	
	116, commi 5 e 6 del Codice dei contratti.	
	L'Amministrazione potrà, anche con periodicità diversa dal semestre o esple-	
	tare, attraverso il R.U.P., il Direttore dell'Esecuzione del contratto	
	(DEC), la Commissione di verifica nominata ai sensi dell'art. 116, commi 5 e	
	6 del Codice dei contratti, ovvero il Direttore Operativo dell'esecuzione	
	presso ogni sede, i controlli che riterrà opportuni e necessari al fine di	
	verificare la conformità del servizio reso alle norme e prescrizioni di leg-	
	ge, alle prescrizioni del presente Capitolato, agli elementi contenuti	
	nell'offerta tecnica presentata in gara dal fornitore, nonché a quelle ulte-	
	riori indicazioni formalizzate all'atto della presa in consegna del servizio	
	o concordate in corso d'opera.	
	I controlli, a vista e analitici, sono articolati secondo le modalità indi-	
	cate al paragrafo 11.2 del Capitolato ed attuati in ottemperanza a quanto	
	previsto nell'Allegato 6 "Monitoraggio ispettivo e analitico" e nell'Atto di	
	Regolamentazione del servizio.	

	Il Fornitore, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà atti-	
	vare le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle	
	cause che hanno generato la carenza stessa. Resta inteso che nessun compenso	
	spetta al Fornitore per le campionature degli alimenti prelevati nei limiti	
	previsti dalle vigenti normative.	
	Eventuali accertate carenze o difformità nell'esecuzione del servizio che	
	non siano state prontamente risolte dal Fornitore, o tali da non poter esse-	
	re prontamente risolte, saranno prontamente contestate al Fornitore da parte	
	dei possibili accertatori (R.U.P., Direttore dell'Esecuzione del Contratto,	
	Commissione di verifica, Direttore Operativo dell'esecuzione), con la tempi-	
	stica e modalità indicate al successivo par. 13 ed in contratto. In nessun	
	caso potranno essere ammesse contestazioni dirette da parte di eventuali ul-	
	teriori figure incaricate o addette a collaborare nei controlli.	
	Allorquando la contestazione dell'inadempienza sia stata formalizzata dalla	
	Commissione di Verifica oppure dal Direttore Operativo dell'Esecuzione pres-	
	so ogni Sede, l'atto di contestazione e le eventuali controdeduzioni del	
	Fornitore, unitamente alle valutazioni istruttorie del soggetto autore della	
	contestazione, saranno inviate da questi al Direttore dell'Esecuzione del	
	con-tratto. Quest'ultimo, a conclusione dell'istruttoria di propria compe-	
	tenza, deciderà per l'applicazione di eventuali penali nella misura prevista	
	e tra-smetterà gli atti al RUP per ogni ulteriore effetto.	
	Al fine di supportare le politiche di controllo dell'approvvigionamento del-	
	le derrate e della loro rispondenza ai CAM, l'Impresa appaltatrice dovrà ac-	
	qui-sire e conservare presso ciascuna Sede di esecuzione del Servizio la do-	
	cumentazione idonea a tracciare le fasi della filiera.	

	Detta documentazione dovrà essere conservata presso la cucina di ciascuna	
	Sede in forma cartacea per almeno 45 (quarantacinque) giorni dalla data di	
	formazione dei singoli atti e comunque essere esibita e/o rilasciata in co-	
	pia e/o trasmessa in via digitale, anche in tempo reale, su semplice richie-	
	sta dell'Amministrazione.	
	L'Impresa appaltatrice dovrà, altresì, mettere a disposizione ed implementa-	
	re giornalmente un "Repository" il cui accesso è tramite Internet, con cre-	
	denziali di accesso riservate all'Amministrazione, nel rispetto della norma-	
	tiva in materia di protezione dei dati personali	
	Tale "repository" deve contenere tutta la documentazione indicata al para-	
	grafo 11.3 del capitolato ed essere resa disponibile all'Amministrazione nei	
	modi ivi indicati.	
	Articolo 18 - Inadempienze e penali	
	In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrat-	
	tuali assunti da parte dell'Impresa appaltatrice, saranno applicate le se-	
	guenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:	
	a. salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale	
	in misura giornaliera pari al 2 (due) per mille dell'ammontare netto con-	
	trattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contrat-	
	to sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C;	
	b. salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale	
	in mi-sura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto con-	
	trattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di	
	una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P. o dal DEC;	

	c. una penale del 5 (cinque) per cento del valore del contratto, nel caso di	
	viola-zione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente	
	che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con	
	l'accetta-zione del patto di integrità.	
	Le penali si distinguono in due livelli di gravità, e precisamente, penali	
	di 1° Livello, che prevedono sanzioni i cui valori vanno dallo 0,5% (per	
	mille) al 3% (per mille) dell'ammontare della prestazione mensile del lotto	
	di riferimento, e penali di 2° Livello, con sanzioni i cui valori vanno dal	
	4,0% (per mille) al 10% (per mille) dell'ammontare della prestazione mensile	
	del lotto di riferimento, così come disciplinate al par. 13 del Capitolato.	
	Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione	
	delle suindicate penali saranno contestati per iscritto al Fornitore, a cui	
	verrà assegnato un termine massimo di dieci giorni naturali e consecutivi a	
	decorrere dalla data di ricezione della contestazione per la presentazione	
	delle proprie controdeduzioni.	
	Trascorso inutilmente il suddetto termine (dieci giorni), o qualora le con-	
	trodeduzioni non siano ritenute valide, si procederà a comunicare entro 10	
	(dieci) giorni lavorativi il mancato accoglimento delle controdeduzioni,	
	nonché la valutazione dell'istruttoria, per l'eventuale conseguente applica-	
	zione delle penali sopra indicate.	
	Il recupero delle penali sarà effettuato a cura dell'Amministrazione con-	
	traente nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della re-	
	lativa fattura, ovvero anche di fatture successive.	
	Per la determinazione dell'importo della penale, si farà riferimento al mese	
	di notifica della contestazione all'Appaltatore.	

	L'importo delle penali potrà essere recuperato in subordine mediante incameramento della cauzione definitiva di cui all'art 117 del Codice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
	Qualora, invece, le controdeduzioni siano ritenute valide, se ne darà comunicazione all'Appaltatore.	
	L'Amministrazione contraente, il R.U.P. o il D.E.C. potranno, inoltre, far pervenire all'Appaltatore eventuali prescrizioni alle quali, entro 10 giorni lavorativi dalla data della formale comunicazione, lo stesso Appaltatore dovrà uniformarsi, ovvero dare dimostrazione di aver attivato le procedure per adempiervi, pena l'applicazione delle penali.	
	Articolo 19 - Esclusioni penalità	
	Le penalità previste nel precedente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da fatto dell'Amministrazione e/o da causa di forza maggiore. Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali l'Appaltatore non abbia omissso le cautele atte a evitarli.	
	Articolo 20 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto	
	A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____ = (_____ /00) mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa in data _____ da _____ con sede in _____ Via _____ autenticata nella firma e nei poteri dal Dr. _____ , Notaio in _____ , in data _____ . Ferma restando l'operatività della predetta garanzia per tutta	

	la durata del contratto. Lo svincolo progressivo di tale garanzia secondo	
	quanto stabilito all'art. 117 del Codice dei Contratti potrà avvenire con	
	referimento al semestre allorquando la Commissione di cui al paragrafo 7.3	
	del Capitolato Tecnico rilascerà certificato di verifica di conformità atte-	
	stante l'avvenuta regolare esecuzione del Servizio di Ristorazione.	
	L'Amministrazione Contraente provvederà a trasmettere copia autentica di	
	detto certificato al Fornitore.	
	In ogni caso l'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo indicato al pre-	
	cedente comma dovrà permanere fino al momento del rilascio dell'ultimo cer-	
	tificato di verifica di conformità. In caso di proroga, l'importo residuo	
	della cauzione, come sopra determinato, non potrà essere svincolato e dovrà	
	essere integrato della somma necessaria corrispondente al periodo di proro-	
	ga.	
	Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irre-	
	vocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a	
	tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione	
	Contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbli-	
	gazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.,	
	nascenti dal Contratto in relazione al medesimo.	
	La cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione Contraente opererà per	
	tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta ese-	
	cuzione di tutte le obbligazioni contrattuali. In particolare, la cauzione	
	garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli	
	a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta	

	espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del	
	Fornitore nei suoi confronti, l'Amministrazione Contraente, fermo restando	
	quanto previsto nel precedente articolo 16, ha diritto di rivalersi diretta-	
	mente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo	
	massimo previsto dalla normativa vigente.	
	Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione	
	Contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per	
	qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il	
	termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata	
	dall'Amministrazione Contraente. In caso di inottemperanza, la reintegra-	
	zione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere, in caso di	
	incapienza sarà effettuata anche sui successivi pagamenti.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.	
	Articolo 21 - Fatturazione dei corrispettivi e pagamenti.	
	I pasti (pranzo, cena, colazione) verranno pagati dall'Amministrazione con-	
	traente in ragione di quelli effettivamente consumati dagli aventi diritto.	
	I Direttori Operativi dell'esecuzione, designati dall'Amministrazione con-	
	traente presso ogni Sede di esecuzione del servizio, attestano al Direttore	
	dell'Esecuzione del Contratto, entro il giorno 07 del mese successivo, il	
	numero dei pasti e delle colazioni effettivamente consumati, nonché la re-	
	golarità e la corrispondenza della prestazione effettuata agli impegni as-	
	sunti con il contratto e l'offerta aggiudicata. Non oltre i successivi 10	
	giorni, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), provvederà a ri-	

	chiedere l'emissione della fattura elettronica per l'importo delle presta-	
	zioni eseguite al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 11,	
	comma 6, del Codice. Il Fornitore provvederà ad emettere la fattura elettro-	
	nica solo dopo la formale richiesta di emissione da parte del Direttore	
	dell'Esecuzione del Contratto.	
	Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato, direttamente	
	dall'Amministrazione Contraente, su presentazione di regolari fatture elet-	
	troniche mensili, in-testate alla stessa, con riferimento ai pasti sommini-	
	strati per ciascuna delle Sedi del Lotto oggetto di gara e del contratto. Le	
	fatture saranno pagate entro 30 giorni (trenta) dal ricevimento delle stes-	
	se, nei termini di cui agli articoli 4 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e	
	all'art. 8, comma 4-bis del D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123. L'Amministrazione	
	Contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già	
	contestati, il rimborso di spese o il paga-mento di penalità decretate, me-	
	diante incameramento della garanzia definitiva o a mezzo ritenuta da operar-	
	si all'atto dei primi pagamenti utili delle fatture di cui sopra.	
	Per gli eventuali utenti esterni autorizzati, il prezzo che sarà corrisposto	
	all'Appaltatore per i pasti da essi effettivamente consumati sarà lo stesso	
	di quello di aggiudicazione del Servizio, mentre l'Amministrazione contraen-	
	te potrà stabilire a carico di detti utenti esterni un differente prezzo se-	
	condo le modalità stabilite nell'Atto di Regolamentazione del Servizio.	
	Articolo 22 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e gene-	
	ralità delle persone delegate ad operare sul conto corrente Il corrispettivo	
	della fornitura sarà accreditato sul conto corrente intestato all'Impresa	

	presso la banca _____ di _____ - IBAN _____.	
	Pag. 38	
	La persona delegata ad operare sul predetto conto è: il Sig. _____, nato a _____ il _____ - Codice Fiscale: _____;	
	Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (articolo 6 del Regolamento generale) e verifica prevista dall'articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).	
	L'impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.	
	L'impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.	
	Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136	
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 136/2010, l'Impresa si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010.	
	L'impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con sub-	

	contraenti, a pena nullità, un'apposita clausola concernente l'assunzione	
	degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata	
	legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori o sub-contraenti procedono,	
	nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria	
	controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del	
	rapporto contrattuale, informando contestualmente l'Amministrazione e	
	l'Ufficio territoriale del governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti	
	l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informa-	
	zioni previste dalla normativa vigente (articolo 119 del codice di contrat-	
	ti) e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le	
	verifiche di cui al presente articolo.	
	Articolo 24 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di rego-	
	larità contributiva - DURC	
	L'impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti colletti-	
	vi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicura-	
	zione e assistenza dei lavoratori.	
	Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agirà se-	
	condo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del Codice.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di-	
	pendente dell'Impresa, il RUP provvederà in base all'articolo 11, comma 6,	
	del Codice.	
	Articolo 25 - Interferenze illecite - patti di integrità	
	INTERFERENZE ILLECITE - Il Fornitore si impegna a dare immediata notizia al-	
	la Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condiziona-	
	mento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri	

	confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché	
	dei rispettivi familiari.	
	L'impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli	
	Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di al-	
	tra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della	
	prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o di-	
	pendenti.	
	Dei fatti sopra richiamati il Fornitore darà immediata notizia - in qualun-	
	que forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione (Ca-	
	po dipartimento e/o Direttore generale del personale e delle risorse).	
	PATTI DI INTEGRITA' - L'Impresa, conformando il proprio comportamento ai	
	principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per	
	tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta	
	dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei	
	fatti sopra richiamati che qualora fossero accertati dall'Amministrazione,	
	con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in	
	danno per violazione di obblighi essenziali.	
	L'impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare	
	le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché	
	l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.	
	Articolo 26 - Riservatezza	
	L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di	
	cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle presta-	
	zioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e	
	di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.	

	L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tut-	
	to il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrat-	
	to.	
	L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni	
	che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso	
	dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tec-	
	niche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni con-	
	trattuali.	
	L'Amministrazione, parimenti, assume l'obbligo di non divulgare le informa-	
	zioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa, nello svolgimento del	
	rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo permane fino a	
	che queste non divengano di pubblico dominio.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha	
	la facoltà di	
	dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il	
	l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare	
	all'Amministra-zione a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riserva-	
	tezza di cui sopra.	
	L'Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui	
	fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare	
	e appalti.	
	Articolo 27 - Trattamento dei dati personali	
	Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consi-	
	glio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclu-	

	siva-mente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara	
	nonché alla stipula e gestione del contratto.	
	Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conserva-	
	zione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, li-	
	mita-zione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione	
	della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è	
	svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurez-	
	za e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate	
	alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che	
	per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.	
	Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del con-	
	tratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi	
	di legge.	
	Articolo 28 - Risoluzione	
	In caso di inadempimento molto grave alle obbligazioni contrattuali, tale da	
	compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione asse-	
	gna al Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., un termine non inferiore a	
	15 (quindici) giorni per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente	
	tale termine, il contratto si intenderà risolto, con diritto	
	dell'Amministrazione di incamerare definitivamente la garanzia fideiussoria	
	nonché con facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il risarci-	
	mento dei maggior danni.	
	In ogni caso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 122 del Codice	
	dei contratti. L'Amministrazione Contraente potrà, altresì, risolvere il	

	contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nei seguenti casi:	
	a) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi secondo quanto previsto dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;	
	b) interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore, fermo quanto previsto nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico;	
	c) grave inosservanza delle norme igienico sanitarie nella preparazione, confezionamento, distribuzione dei pasti;	
	d) utilizzo ripetuto di derrate alimentari che non abbiano le caratteristiche merceologiche di cui al presente Capitolato Tecnico ed ai suoi allegati, tale da comportare uno snaturamento delle prestazioni dedotte in contratto;	
	e) verificarsi anche di un solo caso di tossinfezione alimentare addebitabile al fornitore;	
	f) applicazione di penali nella misura complessiva superiore al 10%;	
	g) mutamento per qualsiasi ragione o motivo della destinazione d'uso dei locali ad esso affidati;	
	h) utilizzo nell'esecuzione del servizio di personale non dipendente fatto salvo l'utilizzo del personale interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;	
	i) mancato rispetto, per cause dipendenti dal Fornitore, del progetto di assorbimento di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato;	
	j) mancata reintegrazione della garanzia definitiva nei casi previsti entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Contraente;	

	k) mancata integrazione della garanzia definitiva della somma corrispon-	
	dente al periodo di proroga, come previsto al paragrafo 21, entro il ter-	
	mine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte	
	dell'Amministrazione contraente;	
	l) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del	
	con-tratto;	
	m) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo del Fornitore,	
	salvo il caso di concordato con continuità aziendale;	
	n) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento	
	(UE) 2016/679 protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-mento	
	dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.	
	o) in caso di violazione del Patto di integrità; trova applicazione in par-	
	ticolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge	
	n. 114/2014;	
	p) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e	
	nelle vigenti disposizioni di legge.	
	In tutti i casi sopra riportati l'Amministrazione ha la facoltà di conside-	
	rare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore e, conseguente-	
	mente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedi-	
	mento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione	
	per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che	
	l'Amministrazione Contraente ritenga opportuno intraprendere a tutela dei	
	propri interessi.	
	L'Amministrazione Contraente, comunque, si riserva la facoltà di ricorrere	
	allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti rei-	

	terati, e/o condotte gravemente negligenti complessivamente considerate, as-	
	sumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professiona-	
	le del soggetto affidatario.	
	Articolo 29 - Esecuzione in danno	
	Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire il Servizio oggetto del presente	
	contratto, entro i termini e con le modalità indicate nello stesso,	
	l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di affidare l'esecuzione di tale	
	Servizio ad altro fornitore in danno dell'Appaltatore inadempiente e di ad-	
	debitargli, per-tanto, i costi sostenuti, mediante rivalsa del relativo im-	
	porto sulla prima fattura successiva emessa dal Fornitore, oppure sulla ga-	
	ranzia definitiva. In tale caso, il valore massimo per singolo pasto addebi-	
	tabile al Fornitore non potrà essere superiore al valore di un buono pasto	
	sostitutivo della mensa in vi-gore, all'atto dell'omissione da parte del	
	fornitore, per il personale dell'Amministrazione.	
	E comunque, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di ri-	
	chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	Articolo 30 - Recesso	
	Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione contraente si ri-	
	serva la facoltà, ai sensi dell'art. 123 del codice dei contratti, di rece-	
	dere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle presta-	
	zioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili	
	esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non esegui-	
	ti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunica-	
	zione all'appaltatore da darsi con preavviso di 30 giorni mediante Pec o al-	
	tro mezzo equivalente. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle	

	prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richia-	
	mato art. 123, prendendo a riferimento l'importo contrattuale di cui al pre-	
	cedente articolo 4 (Corrispettivo del servizio). Per fornitura già eseguita	
	deve intendersi solo quella già approntata per la verifica di conformità di	
	cui all'art. 17 (Controlli di conformità).	
	Articolo 31 - Cessione del contratto - cessione dei crediti	
	E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, anche in parte, a qualsia-	
	si titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.	
	E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti	
	dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecu-	
	zione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel	
	rispetto dell'art. dall'art. 120, comma 12, del Codice del codice dei con-	
	tratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di	
	cui all'allegato II.4 del Codice, nonché in quelle contenute nel contratto e	
	nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	
	modifiche, nonché quelli derivanti dall'applicazione della normativa in ma-	
	teria di rilascio del D.U.R.C e dall'applicazione dell'art. 48 - bis del	
	D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento	
	adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in materia	
	di "verifiche Equitalia";	
	In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per	
	l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime ec-	
	cezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non	

	esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione	
	delle penali con quanto dovuto dalle Imprese costituenti l'Impresa stessa.	
	In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso	
	di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente arti-	
	colo, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimen-	
	to del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi	
	dell'articolo 1456 c.c..	
	Articolo 32 - Prevenzione della corruzione	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto	
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Fornitore dichiara di non avvalersi	
	dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati	
	dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni	
	di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto	
	delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato de-	
	creto legislativo.	
	Articolo 33 - Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio	
	Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione	
	del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria,	
	copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese	
	quelle eventualmente richieste dell'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni	
	di conti, certificati, ecc.	
	Articolo 34 - Controversie	
	Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è com-	
	petente il Foro di Venezia - ordinario e amministrativo.	
	Articolo 35 - Norma di chiusura	

	Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia al Capi-	
	tolato tecnico, a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamen-	
	ti vigenti.	
	Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me	
	redatto su n. _____ pagine e n. _____ righe della presente pagina oltre le	
	sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle	
	parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà,	
	lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte fir-	
	me marginali sui fogli e sugli allegati.	
	Il rappresentante dell'Amministrazione _____	
	L'Impresa _____	
	L'ufficiale rogante _____	
	Approvazione espressa di clausole	
	L'Impresa dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma	
	dell'art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:	
	- art. 9 (Modalità di esecuzione del servizio), con riferimento alla risolu-	
	zione di diritto del contratto in caso di assenza di una Polizza assicurati-	
	va per i propri dipendenti a copertura di ogni rischio di danni ad opere e	
	impianti;	
	- art. 18 (Inadempienze e penali), con particolare riferimento alla decaden-	
	za del fornitore dal proseguire il contratto in caso di raggiungimento del	
	massimo delle penali;	
	- art. 28 (Risoluzione), con riferimento alle ipotesi di risoluzione del	
	contratto;	

- art. 29 (Esecuzione in danno), con riferimento facoltà di affidare l'esecuzione di tale Servizio ad altro fornitore in danno dell'Appaltatore inadempiente;

- art. 30 (Recesso), con riferimento alla facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL FORNITORE

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'UFFICIALE ROGANTE